



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

Via S.Maria di Gesù n. 90 – tel 0933/41441 – fax 0933/41739

COMUNE di CALTAGIRONE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO DEI RIFIUTI

Delibera del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n° 22 del 29.10.2015

Articolo 1 – Principi

1. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine si promuove l'introduzione del compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica.

Il presente regolamento si estende anche a coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

2. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali.

Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino.

Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

3. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.

4. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica.

Le diverse forme di Auto compostaggio:

- a) Auto compostaggio Domestico in zona extra urbana : Trattamento dei propri scarti biodegradabili effettuato da una singola utenza (su propria area privata e/o pertinenziale) residente al di fuori del perimetro urbano nel Comune di Caltagirone , con utilizzo in sito del compost prodotto
- b) Auto compostaggio Domestico in zona Urbana : Trattamento in loco dei propri scarti biodegradabili effettuato da una singola utenza (su propria area privata e/o pertinenziale) residente nel perimetro urbano del Comune di Caltagirone
- c) Auto compostaggio Collettivo (condominiale , di quartiere, rionale , extra situ): Trattamento in loco dei propri scarti biodegradabili effettuato da 2 o più utenze che utilizzino in comunione la stesso "Composter"



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

Articolo 1 bis - L' Auto Compostaggio nel territorio del Comune di Caltagirone

L'Amministrazione comunale sostiene e favorisce la pratica del corretto auto smaltimento degli scarti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio del proprio Comune. Assicura, inoltre, un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi dell'Auto compostaggio. Premia la pratica dell' Auto Compostaggio con l'erogazione di assistenza (anche attraverso Associazioni Ambientaliste), con la riduzione della TARI (come da regolamento) .

Articolo 2 – Oggetto del Regolamento

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano:

- le modalità di realizzazione di un razionale impianto di compostaggio domestico;
- i tempi e i modi per aderire all'iniziativa promossa dall'Amministrazione Comunale di CALTAGIRONE;
- i benefici ed i vantaggi derivanti dalla pratica del compostaggio domestico;
- le agevolazioni per gli aderenti alla pratica del compostaggio domestico;
- gli obblighi degli aderenti alla pratica del compostaggio domestico e di coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio.

Articolo 3 – Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i contribuenti del Comune di CALTAGIRONE che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale (porta a porta, isola ecologica, ecc.) i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio della propria utenza domestica, secondo le indicazioni riportate negli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 del presente regolamento.

Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali.

I soggetti che aderiscono dovranno effettuare, in modo abitudinario e continuativo, il compostaggio domestico dei propri rifiuti organici su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali o quantomeno adiacenti all'abitazione per cui si versa il tributo riguardante l'igiene ambientale, e negli stessi terreni far uso del compost prodotto.

2. L'adesione al progetto da parte del singolo contribuente è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento.

La pratica dell' Auto compostaggio deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Al fine di praticare l' Auto compostaggio (individuale o collettivo) presso l'orto o il giardino in comproprietà condominiale, è necessario l'assenso dell' Assemblea condominiale nelle forme previste dagli stessi regolamenti condominiali .

E' ammesso l' Auto Compostaggio Collettivo (Condominiale, di quartiere, rionale , extra situ) cioè quando 2 o più famiglie alimentano e gestiscono uno stesso cumulo. Dovrà comunque essere in sede di richiesta dello sconto sulla tassa/tariffa, individuato un referente unico.

Articolo 4 – Benefici

1. Il vantaggio principale del compostaggio domestico è costituito dall'ottenimento, in casa



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

e a costo zero, di un prodotto di altissimo valore fertilizzante, fino al doppio del potere nutritivo dei prodotti chimici in commercio. Il composto è in grado di rendere autosufficiente il terreno dal punto di vista nutritivo e arricchirlo in maniera del tutto naturale.

2. La comunità intera beneficia dell'attività di compostaggio domestico per la riduzione dei costi e delle emissioni nocive legate alla raccolta, al trasporto e alla lavorazione del rifiuto umido.

Articolo 5 – Agevolazioni

1.L'adesione alla pratica del compostaggio potrà far beneficiare di un bonus economico in forma di riduzione del tributo riguardante l'igiene ambientale (di seguito denominato TARI), il cui importo e le cui modalità di attribuzione sono determinati dall'art.24 comma 1) lett. b-c-d del Regolamento per l'applicazione della TARI approvato con delibera di C.C. n.31 del 19.11.2014, tenendo conto anche delle economie di spesa scaturite dalla riduzione della frazione organica conferita previa attestazione tecnico/contabile resa dai responsabili dei servizi di riferimento.

Gli utenti iscritti nell'Albo dei compostatori beneficiano di una riduzione dell'importo della TARI , come stabilito dal Consiglio Comunale nell'apposito regolamento TARI , o nelle forme di seguito indicate :

- 1)Per le utenze residenti in “ Area Extra urbana” che si adoperano in maniera singola ; riduzione del 25%
- 2)Per le utenze residenti nel perimetro dell’ “Area Urbana” che si adoperano in maniera singola ; riduzione del 15%
- 3)Per le utenze residenti nel perimetro dell’ “ Area Urbana” che si adoperano nel Compostaggio Collettivo :
 - a)Riduzione del 15% (per ogni singola utenza) dallo 0 al 35% di utenze coinvolte in riferimento al totale di utenze residenti nella macro area individuata
 - b)Riduzione del 25% (per ogni singola utenza) dal 35% al 80% di utenze coinvolte in riferimento al totale di utenze residenti nella macro area individuata
 - c)Riduzione del 30% (per ogni singola utenza) dal 80% in su di utenze coinvolte in riferimento al totale delle di utenze residenti nella macro area individuata
- 4) Per “macro area” si intende :
 - a) Ogni singola Palazzina Condominiale con 10 o più utenze residenti , dotata di adeguati spazi pertinenziali comuni per l’ allocamento delle Compostiere.
 - b)Ogni singolo Plesso di palazzine condominiali con 20 o più utenze residenti , dotato di spazi pertinenziali comuni per l’ allocamento delle compostiere
 - c)Ogni singolo Plesso di unità abitative con 15 o più utenze residenti , dotato di spazi pertinenziali comuni per l’ allocamento delle compostiere.



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

- Ogni rione , villaggio , gruppi di vie attigue , gruppi di palazzine (diverse dalle lettere a) e b)) preventivamente individuato o su iniziativa dell' Ufficio Ecologia o in seguito alle richieste delle utenze residenti (almeno 10) nell' ottica di dar vita alla prassi del Compostaggio Collettivo Extra Situ (su aree private e/o comunali). Di volta in volta , in base alla macro area opportunamente individuata , verranno stabiliti gli scaglioni di riduzione della tariffa.

Tutte le riduzioni verranno calcolate a partire dal 1° del mese successivo al perfezionamento della domanda d' iscrizione di cui all' art. 5 . Tutte le percentuali di riduzione sono calcolate sulla parte della tariffa riferibile ai costi variabili del Servizio di gestione RSU (come da Piano Finanziario).Solo per i primi "Progetti Sperimentali" di Compostaggio Collettivo gli scaglioni di riduzione potranno essere applicati in deroga al Regolamento seguente , e rimangono validi sino al perdurare delle condizioni di partenza.

La premialità non può superare l'importo di € 100,00.

Articolo 6 – Materiali compostabili

1. Sono materiali compostabili:

- gli scarti di cucina: frutta e verdura, pane e pasta, gusci d'uova e residui vegetali in genere;
- gli scarti provenienti dal giardino: foglie, trucioli di legno, rametti, potature, fiori recisi, sfalci d'erba (è consigliabile non introdurre erba ancora verde ma lasciarla prima seccare).

2. Sono materiali compostabili solo in modica quantità in quanto possono contenere degli antifermenanti oppure possono inibire l'azione dei lombrichi, organismi indispensabile allo svolgimento del processo: - bucce di agrumi, fondi di caffè, filtri di tè, cenere.

3. Sono materiali compostabili ma vanno mescolati e distribuiti in modo uniforme poiché nel processo di decomposizione possono attirare insetti e ratti o altri animali superiori non funzionali al compostaggio:

- gli scarti di cibo troppo ricchi di proteine come carne, pesce, formaggi e salumi.

Articolo 7 - Materiali da non introdurre nel composto

1. E' vietato introdurre nel composto i seguenti materiali:

- carta e cartone, vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
- Qualunque altro scarto che non sia citato all'art. 6 che possa contenere residui chimici o fisici non riconducibili a materiale organico biodegradabile.

Articolo 8 - Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.

2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.

3. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione.

Il processo di compostaggio deve essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale.

Articolo 9 – Compostiere

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari: esiste in commercio un contenitore apposito, detto compostiera. La spesa per l'acquisto della compostiera è a totale carico del cittadino che aderisce.

2. Il volume della compostiera deve essere adeguato al numero di componenti della famiglia cui serve; la compostiera deve essere collocata a diretto contatto del terreno, in un giardino, ortale, etc.

3. Non è vietato dal presente regolamento effettuare il compostaggio senza avvalersi della compostiera; se si possiede un giardino, ortale etc. di superficie minima pari a mq 500, possono essere utilizzati i seguenti sistemi:

- a) due buche, una in uso, l'altra a riposo, con alternanza semestrale. Una buca cm 50x50, profonda 40 cm circa, può bastare per sei mesi al ritmo di 10 litri a settimana di scarti di cucina, più sfalci d'erba e fogliame. Va assicurato un buon drenaggio delle acque;
- b) cassa compostiera, utilizzando reti o assi in funzione di contenimento, avendo cura di consentire all'aria di penetrare all'interno;
- c) un cumulo libero oppure confinato, (è importante nei mesi estivi la protezione dai raggi diretti del sole).

4. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato, mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato.

5. Il cittadino che effettua il compostaggio con o senza contenitore deve sempre tenere presenti le norme di igiene e sapere che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie.

Articolo 10 - Modalità di adesione al compostaggio e di cessazione

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, presso il Servizio Tributi - Ufficio TARI esclusivamente mediante il *Modello A*, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.

A seguito della presentazione di tale domanda il contribuente otterrà una certificazione e verrà inserito nell'Albo dei Compostatori, che viene tenuto presso il suddetto Servizio Tributi.

All'utente iscritto all'Albo verrà consegnato un adesivo da esporre all'esterno della propria abitazione in modo da segnalare agli operatori che pratica il compostaggio.

2. L'istanza deve essere presentata entro e non oltre il 28 Febbraio di ogni anno. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Per le annualità successive a quella di prima applicazione del bonus economico, le istanze si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo 12 del presente Regolamento.



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

3. Eventuali variazioni di interesse per la gestione rifiuti e conseguentemente per l'Albo Comunale Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza TARI, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati, in carta semplice, all'Albo Comunale Compostatori .

4. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione mediante il *Modello B*, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dalla data di cessazione. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante emissione di bolletta integrativa nell'anno in corso o nell'anno successivo.

Articolo 11 - Rinnovo iscrizione all'Albo compostatori

L'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Comunale Compostatori.

Articolo 12 – Verifiche

1. L'Amministrazione Comunale può disporre di effettuare in qualsiasi momento, senza preavviso, presso coloro che aderiscono al progetto, le verifiche necessarie al fine di valutare la corretta applicazione del presente Regolamento.

2. L'Amministrazione si avvale delle segnalazioni del proprio personale, della Polizia Municipale e di quello del Gestore del Servizio Igiene ambientale che effettuano il ritiro porta a porta e degli ispettori ambientali i quali controllano puntualmente che gli utenti iscritti all'Albo dei compostatori non conferiscano rifiuti organici, sfalci verdi e scarti vegetali al circuito di raccolta.

L'amministrazione comunale potrà individuare ulteriori figure addette al controllo (tramite ad esempio appositi protocolli di intesa con soggetti esterni, associazioni di volontariato etc.)

Detti controlli verificheranno altresì l'assenza di materiale compostabile tra i rifiuti indifferenziati.

Dei suddetti controlli è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.

Qualora il controllo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un nuovo controllo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Comunale Compostatori dalla data del primo controllo.

Nel caso che gli utenti iscritti all'Albo conferissero al circuito di ritiro i rifiuti compostabili sarà cura degli operatori il non ritiro accompagnato dal rilascio di relativa nota e segnalazione all'ufficio competente comunale.

3. L'Amministrazione collabora inoltre con l'attività di ispezione degli organi competenti provinciali e sanitari secondo le norme vigenti. Nel caso in cui i cittadini si rifiutassero di sottoporsi a tali verifiche o risultassero inadempienti l'Amministrazione dispone la cessazione della riduzione applicata.

Articolo 13 – Osservanza di leggi e regolamenti



COMUNE DI CALTAGIRONE

AREA 4 - SERVIZIO ECOLOGIA

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., alla normativa di settore statale e regionale vigente in materia, nonché ai regolamenti comunali.

Articolo 14 – Entrata in vigore e Pubblicità

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 30.11.2015 e verrà pubblicato sul sito internet del Comune; copia dello stesso sarà depositato agli atti degli Uffici competenti e sarà a disposizione dei cittadini.

Articolo 14 – Allegati e schema di convenzione

1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico;
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
3. Modello C : modulo di sopralluogo